



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Alta Formazione Artistica e Musicale**  
**ACCADEMIA DI BELLE ARTI**  
**FOGGIA**



**Decreto n.63 del 15 ottobre 2013**

**IL PRESIDENTE**

VISTO lo Statuto dell'Accademia, in particolare gli artt. 19 e 14, c. 6, lett. a);  
VISTO il regolamento per l'elezione della Consulta degli studenti;  
VISTO il parere del Consiglio Accademico del 23 settembre 2013;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 ottobre 2013 con cui sono state deliberate le modifiche da apportare al suddetto regolamento

**DECRETA**

**Art. 1**

**Elezioni degli studenti componenti la Consulta degli studenti**

1. Le elezioni degli studenti componenti la Consulta degli studenti sono indette, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza dal Direttore mediante avviso da pubblicare sul sito Internet dell'Accademia, sezione albo istituzionale.
2. Le elezioni si svolgono in tre giorni lavorativi con apertura al pubblico del seggio dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

**Art. 2**

**Elettorato passivo e presentazione delle candidature**

1. Possono essere eletti tutti gli studenti iscritti al primo e secondo livello che siano in regola con il versamento dei contributi e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari.
2. Non possono essere eletti gli iscritti ai corsi abilitanti, ordinari, speciali, per sostegno e gli iscritti ai masters.
3. La candidatura, con sottoscrizione autografa, indirizzata al Direttore dell'Accademia, dovrà pervenire all'ufficio protocollo, unitamente ad un breve curriculum, secondo la tempistica decisa dal Direttore nel decreto di indizione delle elezioni.
4. Il Direttore, dopo aver effettuato il riscontro dei requisiti dei candidati e dopo aver verificato che unitamente alle candidature siano stati presentati i curricula, disporrà la pubblicazione sul sito, sezione albo istituzionale dell'elenco dei candidati e dei relativi curricula.

**Art. 3**

**Elettorato attivo**

1. L'elettorato attivo è formato da tutti gli studenti iscritti al primo e secondo livello che siano in regola con il versamento dei contributi.
2. Non fanno parte dell'elettorato attivo gli iscritti ai corsi abilitanti, ordinari, speciali, per sostegno e gli iscritti ai masters.
3. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso sul sito, sezione albo istituzionale, a cura del Direttore, entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate al Direttore, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

**Art. 4**

**Commissione elettorale**

1. La gestione delle operazioni di voto e di scrutinio è di competenza di una Commissione elettorale composta da tre componenti effettivi: un docente che la presiede, un amministrativo e uno studente nominato dalla Consulta degli studenti; nonché da tre supplenti ciascuno per ognuna delle categoria su indicate. La Commissione è nominata con decreto del Direttore.
2. I componenti della Commissione non possono candidarsi.
3. La Commissione elettorale si avvale della collaborazione del Direttore Amministrativo per tutte le operazioni di supporto.
4. La Commissione elettorale, in relazione alla propaganda elettorale, riserva appositi spazi per l'eventuale affissione di manifesti (prodotti a spese dei candidati) e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale spazi per lo svolgimento di eventuali assemblee richieste dai candidati.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di voto**

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e firma sul registro dei votanti, viene consegnata una scheda, predisposta dall'Amministrazione, timbrata dal Presidente della Commissione e firmata da uno dei componenti la commissione, contenente all'interno i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
3. L'elettore esprime il voto apponendo una X sul quadratino posto accanto al nominativo del candidato.
4. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze pari ai componenti da eleggere.
5. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione nell'apposita urna.
6. La singola preferenza è nulla nel caso in cui non sia possibile desumere univocamente la volontà dell'elettore.
7. L'intera scheda è nulla quando contiene più del numero di componenti della Consulta da eleggere, quando presenta segni di scrittura o altri segni di identificazione e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

#### **Art. 6**

##### **Metodo di elezione**

1. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
2. A parità di voti, risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
3. In caso di dimissioni, decadenza ecc... di uno o più componenti in carica, subentra il primo dei non eletti.
4. Chi subentra in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza dell'organo.

#### **Art. 7**

##### **Operazioni di scrutinio**

1. La Commissione elettorale dà corso alle operazioni di scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
2. Il Presidente della Commissione, in base alle risultanze dello scrutinio, proclama gli eletti, dispone la pubblicazione sul sito, sezione albo istituzionale e trasmette i risultati al Direttore.
3. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto contestuale processo verbale.

#### **Art. 8**

##### **Nomina dei componenti**

1. Ricevuta comunicazione dalla Commissione, il Direttore, con proprio decreto, nomina i componenti della Consulta degli studenti.
2. La carica di componente della Consulta è incompatibile con quella di componente di altro organo dell'Accademia ad eccezione di quanto previsto dallo statuto.

#### **Art. 9**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito, sezione albo istituzionale.

IL PRESIDENTE  
Prof. Nicola DELLE NOCI

